



**1998, Il Ministero dell'Interno emana il D.M. DEL 10 MARZO "I CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO" (GAZZETTA UFFICIALE N. 64 DEL 7/4/98).**

Tale decreto stabilisce, in attuazione del D. Lgs. 626/94, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare.

**2008, Il D.LGS. 81 DEL 9 APRILE "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SULLA SICUREZZA SUL LAVORO"** riprende i concetti del D.Lgs. 626/4 e con l'art. 46 comma 3 dispone:

"Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

- a) i criteri diretti atti ad individuare:
  - 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  - 2) misure precauzionali di esercizio;
  - 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
  - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antin-

cenio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione."

Con lo stesso articolo al comma 4 si stabilisce che:

"Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'Interno in data 10 marzo 1998."

**Rimane quindi in vigore il DM. del 10 marzo 1998** che definisce le linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, contemplando un esame dettagliato dei rischi derivanti dall'attività svolta, dai materiali trattati e/o depositati, dal numero di persone presenti nell'ambiente di lavoro. Tale decreto propone le misure di tipo tecnico e gestionale-organizzativo per ridurre le probabilità di insorgenza di incendio, analizzando prima attentamente tutte le possibili cause di incendio e poi le modalità per ridurre le stesse al minimo. Dettaglia le misure antincendio da adottare (dalle uscite, agli impianti, agli estintori) e addirittura definisce le procedure da attuare in caso di incendio. Classifica il livello di rischio distinguendo in:

- A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO.**
- B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO.**
- C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO.**

Termina con l'esame dei corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio di attività, dettagliando i contenuti dei corsi stessi.

### La Forever ha scelto tra i prodotti trattati, in ottemperanza al decreto, tre distinte linee di attrezzature per le squadre aziendali

Le prime due linee, contraddistinte dai seguenti simboli:



= alto rischio



= medio rischio

prevedono materiali certificati CE che soddisfano specifiche esigenze di pericolo aziendale, prodotti di prima scelta, altamente qualificati.

La terza linea, contraddistinta dal seguente simbolo:



= basso rischio

raccoglie materiali adatti a squadre aziendali per operatori che non corrono rischi specifici e sicuramente più economici.

Tocca ora alle aziende, ai responsabili, scegliere l'equipaggiamento adatto per le proprie squadre, dopo aver fatto l'esame dei rischi specifici del proprio ambiente di lavoro come previsto dal D.L.

La Forever è disponibile per analizzare le esigenze di ogni azienda e suggerire le soluzioni più idonee, offrendo qualità, servizio e competenza.